

# **REGOLAMENTO DI DISCIPLINA**

*aggiornamento delibera n. 39 seduta del Consiglio d'Istituto del 20.12.24*

Il presente regolamento disegna un modello di disciplina ispirato alle finalità educative proprie della scuola, ai principi di responsabilità, legalità e solidarietà nonché al rispetto della dignità delle persone nella loro individualità e diversità.

## **1. Oggetto**

Il presente Regolamento di disciplina degli alunni individua, ai sensi della normativa vigente:

- a) i comportamenti degli alunni che si configurano quali violazioni di regolamenti, norme condivise di comportamento e doveri;
- b) le sanzioni sono correlate alle violazioni, secondo i principi e i criteri di cui ai successivi articoli;
- c) gli organi competenti ad intervenire in caso di violazioni ed a deliberare i provvedimenti disciplinari e le connesse sanzioni;
- d) il procedimento amministrativo di irrogazione delle sanzioni disciplinari, con specifico riferimento alla forma e alle modalità di contestazione dell'addebito, forma e modalità di attuazione del contraddittorio, e termine di conclusione.

## **2. Principi e finalità**

- a) Il presente Regolamento, con riferimento ai diritti e ai doveri degli studenti di cui agli art. 2 e 3 del DPR 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, nonché alla Legge 150 del 1 ottobre 2024 che ha novellato il decreto legislativo 13 aprile 2017, n. 62, prevede le infrazioni disciplinari, stabilisce le relative sanzioni, individua gli organi competenti ad irrogarle e declina il relativo procedimento.
- b) I provvedimenti disciplinari hanno sempre finalità educative e tendono al rafforzamento del senso di responsabilità ed al ripristino di rapporti corretti nei confronti di tutti gli appartenenti alla comunità scolastica.
- c) La responsabilità disciplinare è personale ed è esercitata nel rispetto del diritto di difesa. In nessun caso può essere sanzionata, né direttamente né indirettamente la libera espressione di opinioni correttamente manifestata e non lesiva dell'altrui personalità.
- d) Nessuna infrazione connessa al comportamento può influire sulla valutazione del profitto.

- e) Tutti i provvedimenti disciplinari influiscono sul voto di condotta.
- f) Le sanzioni disciplinari sono sempre ispirate ai principi di gradualità e proporzionalità della sanzione, e, quando possibile, alla riparazione del danno; esse sono in stretta correlazione con la gravità della mancanza e sempre temporanee. All'autore dell'infrazione è sempre offerta la possibilità di convertire la sanzione in attività socialmente utili per l'Istituto e di educazione al volontariato e alla cittadinanza attiva e "solidale".
- g) Le sanzioni e i provvedimenti che comportano l'allontanamento dalle lezioni fino a quindici giorni sono adottati dal Consiglio di classe, alla presenza delle diverse componenti; le sanzioni che comportano l'allontanamento oltre i quindici giorni e l'esclusione dalla valutazione e dallo scrutinio finale, sono adottate dal Consiglio d'Istituto.
- h) Le sanzioni disciplinari commesse durante le sessioni d'esame sono inflitte dalla Commissione di esame e sono applicabili anche ai candidati esterni.
- i) Ove non diversamente disposto da norme di rango superiore e dal presente Regolamento, alla contestazione degli addebiti ed al relativo provvedimento sanzionatorio provvede il Dirigente scolastico.

### **3. Comportamenti che configurano infrazioni disciplinari**

Costituiscono infrazioni disciplinari tutti quei comportamenti che non siano adeguati

- a) rispetto alla puntualità e regolare frequenza alle lezioni;
- b) rispetto delle norme a tutela della salute, della sicurezza e della privacy;
- c) rispetto dell'ambiente e delle attrezzature;
- d) rispetto degli altri;
- e) rispetto delle disposizioni impartite dal presente Regolamento e dal Dirigente scolastico ai sensi della vigente normativa.

### **4. Tabella di riferimento A e B**

In armonia con i principi individuati dall'art. 4 dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti della scuola secondaria DPR 24 giugno 1998 n. 249 e successive modificazioni, l'alunno il cui comportamento configuri una mancanza disciplinare riceve, in proporzione alla gravità dell'**infrazione**, una delle seguenti sanzioni.

**TABELLA A**

<b>VIOLAZIONI DISCIPLINARI</b>	<b>SANZIONI DISCIPLINARI</b>	<b>ORGANO COMPETENTE AD IRROGARE LE SANZIONI DISCIPLINARI</b>
<b>VIOLAZIONE DEL DIVIETO DI FUMO NEI LOCALI DELLA SCUOLA</b>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Sanzione amministrativa da € 27,5 a € 275 così come stabilita per legge dello Stato</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Dirigente Scolastico o suo delegato</li> </ul>
<p><b>LIEVI INADEMPIMENTI:</b>  Mancanza del materiale scolastico  Comportamenti non consoni al rispetto dell'ambiente scolastico e delle attrezzature e strumenti didattici  Disturbo dell'attività didattica (chiacchierare, interrompere la lezione senza motivo, urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi)  Comportamento scorretto nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola: alunni, docenti, personale Ata (esprimersi in modo maleducato o arrogante, linguaggio verbale o gestuale offensivo, ecc.)</p>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione verbale</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente</li> </ul>
<p><b>GRAVI INADEMPIMENTI:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Frequenza fortemente irregolare delle lezioni</li> <li>• Ripetuti ritardi e/o uscite anticipate non giustificati da motivi di salute o di famiglia</li> <li>• Ripetuta mancanza del materiale scolastico</li> <li>• Abituati comportamenti non consoni al rispetto dell'ambiente scolastico</li> <li>• Disturbo reiterato dell'attività didattica (chiacchierare, interrompere la lezione senza motivo, urlare o schiamazzare nelle aule o nei corridoi)</li> <li>• Comportamenti riconducibili ad atti di bullismo o di cyberbullismo (così come previsto dall'art. 1 comma 2 L.71/2017)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione scritta sul registro elettronico e convocazione della famiglia</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente</li> <li>• Dirigente Scolastico o suo delegato</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Grave scorrettezza nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola: alunni, docenti, Dirigenti, personale ATA (esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo)</li> <li>• Danneggiamento volontario di strumenti didattici e delle attrezzature della scuola</li> <li>• Falsificazione di firma</li> </ul>		
<p><b>REITERATI E GRAVI INADEMPIMENTI</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Fatti che turbano il regolare andamento delle lezioni o della vita sociale (disturbo delle lezioni che provoca l'interruzione forzata e prolungata dell'attività scolastica)</li> <li>• Reiterate e gravi scorrettezze nei rapporti interpersonali tra le varie componenti della scuola: alunni, docenti, Dirigenti, personale Ata (esprimersi in modo maleducato o arrogante, utilizzare un linguaggio verbale o gestuale offensivo)</li> <li>• Atteggiamenti che contrastino con disposizioni organizzative, norme di sicurezza e di tutela alla salute</li> <li>• Alterazione di documenti: test, giustificazioni ecc.</li> <li>• Comportamenti che contrastino con la salvaguardia della sicurezza altrui (es. scherzi molesti, spintoni, lancio di oggetti)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione scritta sul registro elettronico ed eventuale allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica da uno a tre giorni</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Classe</li> </ul>
<p><b>GRAVISSIMI INADEMPIMENTI CON IPOTESI DI REATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Reiterati comportamenti riconducibili ad atti di bullismo o di cyberbullismo (così come previsto dall'art. 1 comma 2 L.71/2017)</li> <li>• Danneggiamento volontario ed irreparabile di strumenti quali Monitor, LIM, computer o ambienti della scuola</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ammonizione scritta sul registro elettronico ed allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica per un periodo da quattro a quattordici giorni</li> <li>• Segnalazione alle autorità</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di classe</li> </ul>

<ul style="list-style-type: none"> <li>• Partecipazione a risse nei locali scolastici</li> <li>• Assunzione di alcolici o sostanze stupefacenti in ambiente scolastico</li> <li>• gravi furti a danno dell'Istituto, dei compagni, del personale scolastico</li> </ul>	competenti	
<p><b>IPOTESI DI REATO</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Ipotesi di reati di grave violazione della dignità e del rispetto della persona umana o di comportamenti che determinino pericolo per l'incolumità fisica e psicologica delle persone</li> <li>• Falsificazione, sottrazione o distruzione di documenti</li> <li>• Spaccio di sostanze stupefacenti</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Nei casi di recidiva dei reati sopra descritti, che recidiva, di atti di violenza grave, o comunque connotati da una particolare gravità tale da ingenerare un elevato allarme sociale, ove non siano esperibili interventi per un reinserimento responsabile e tempestivo dello studente nella comunità durante l'anno scolastico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica per un periodo pari o superiore ai quindici giorni commisurato alla gravità del reato</li> <li>• attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi</li> <li>• denuncia alle autorità competenti</li> </ul> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Allontanamento dalla comunità scolastica fino al termine dell'anno scolastico o, nei casi più gravi, con l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di Stato</li> <li>• attribuzione del voto di comportamento inferiore a sei decimi</li> <li>• denuncia alle autorità competenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di Istituto</li> </ul>

Lo studente che ha commesso atti di Bullismo e Cyberbullismo, oltre ad essere soggetto a provvedimenti di natura disciplinare, di cui alla tabella precedente, sarà coinvolto in percorsi educativi di recupero a vantaggio della comunità scolastica e di rieducazione mediante attività di volontariato e di cittadinanza attiva e “solidale”.

## TABELLA B

### SANZIONI DISCIPLINARI PER LA VIOLAZIONE DELLE NORME E DISPOSIZIONI SULL'USO DEL CELLULARE E DEI DISPOSITIVI TECNOLOGICI

*ai sensi della Direttiva ministeriale 30/2007, della Circolare ministeriale 107190/2022, nel rispetto della circolare ministeriale 3952/2023 e delle Indicazioni del Garante per la protezione dei dati personali, facendo seguito alla circolare dirigenziale n. 24 del 25.09.23 e successivo Regolamento per l'uso degli smartphone e device (delibera n. 44 del Consiglio d'Istituto 26.09.23) ed alle disposizioni impartite con circolare dirigenziale n. 13 del 18.09.24 a carattere permanente*

VIOLAZIONI DISCIPLINARI	SANZIONI DISCIPLINARI	ORGANO COMPETENTE AD <b>IRROGARE</b> LE SANZIONI DISCIPLINARI
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'alunno utilizza il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, senza l'autorizzazione del docente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ammonizione verbale e deposito del cellulare nella cassetta</li> <li>Ammonizione scritta sul registro elettronico</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Docente</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'alunno utilizza per la seconda/terza volta il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, senza l'autorizzazione del docente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ammonizione verbale</li> <li>Ammonizione scritta sul registro elettronico</li> <li>ritiro temporaneo del cellulare e consegna presso gli uffici della dirigenza con riconsegna alla fine della giornata all'alunno se maggiorenne o al genitore se minorenne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Docente</li> <li>Dirigente Scolastico o suo delegato</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>L'alunno utilizza in modo reiterato il telefono cellulare e gli altri dispositivi elettronici durante le attività didattiche, senza l'autorizzazione del docente</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Ammonizione scritta sul registro elettronico</li> <li>ritiro temporaneo del cellulare e consegna presso gli uffici della dirigenza con riconsegna alla fine della giornata all'alunno se maggiorenne o al genitore se minorenne</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>Docente</li> <li>Dirigente Scolastico o suo delegato</li> </ul>

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• convocazione della famiglia</li> <li>• allontanamento dello studente dalla comunità scolastica di 1 giorno con possibilità di parziale o totale conversione della sanzione in attività socialmente utili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Consiglio di classe</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'alunno utilizza i dispositivi elettronici durante una verifica scritta</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Ritiro della verifica e valutazione gravemente insufficiente della stessa</li> <li>• Ammonizione scritta sul registro elettronico</li> <li>• ritiro temporaneo del cellulare e consegna presso gli uffici della dirigenza con riconsegna alla fine della giornata all'alunno se maggiorenne o al genitore se minorenni</li> <li>• convocazione della famiglia</li> <li>• allontanamento dello studente dalla comunità scolastica da 1 a più giorni (in base alla gravità della mancanza) con possibilità di parziale o totale conversione della sanzione in attività socialmente utili</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente</li> <li>• Dirigente Scolastico o suo delegato</li> <li>• Consiglio di classe</li> </ul>
<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'alunno effettua foto, riprese, audio, video</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• ritiro temporaneo del cellulare e consegna presso gli uffici della dirigenza con riconsegna alla fine della giornata all'alunno se maggiorenne o al genitore se minorenni</li> <li>• convocazione dell'alunno e della famiglia</li> <li>• Allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica da uno a più giorni a seconda della gravità dell'episodio (fino a quattordici giorni)</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente</li> <li>• Dirigente Scolastico o suo delegato</li> <li>•</li> <li>• Consiglio di classe</li> </ul>



<ul style="list-style-type: none"> <li>• L'alunno durante l'orario scolastico diffonde a terzi, in modo non autorizzato, audio, foto o video in violazione delle norme sulla privacy</li> </ul>	<p>nei casi più gravi)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• ritiro temporaneo del cellulare e consegna presso gli uffici della dirigenza con riconsegna alla fine della giornata all'alunno se maggiorenne o al genitore se minorenni</li> <li>• convocazione dell'alunno e della famiglia</li> <li>• Allontanamento dello studente dalla Comunità scolastica da uno a più giorni a seconda della gravità dell'episodio (fino a quindici giorni o oltre nei casi più gravi)</li> <li>• segnalazione alle autorità competenti</li> </ul>	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Docente</li> <li>• Dirigente Scolastico</li>   <li>• Consiglio di classe</li> <li>• Consiglio d'istituto</li> </ul>
---	---	--

NB. Per ritiro temporaneo del cellulare si intende la consegna da parte dello studente al docente o al vicepresidente del dispositivo elettronico, che lo terrà in custodia fino al termine delle lezioni.

### **a. Organi competenti a irrogare le sanzioni disciplinari**

Gli organismi scolastici competenti a irrogare le sanzioni disciplinari sono i seguenti:

- b. i singoli docenti, i collaboratori del Dirigente e il Dirigente scolastico stesso, per l'annotazione scritta sul registro elettronico di classe;
- c. il coordinatore del Consiglio di classe o i collaboratori del Dirigente o il Dirigente stesso, per la ammonizione scritta con segnalazione obbligatoria alla famiglia;
- d. il Consiglio di classe, per la sanzione che comporta l'allontanamento dalla comunità scolastica fino ad un massimo di quattordici giorni. La delibera è assunta con la partecipazione di tutte le componenti. Qualora faccia parte del Consiglio lo studente oggetto della possibile sanzione o il genitore di questi, la delibera è assunta senza la loro presenza, fatta salva comunque la loro audizione;
- e. il Consiglio d'Istituto, per le sanzioni che comportano l'allontanamento pari o superiore a quindici giorni e quelle che implicano l'esclusione dallo scrutinio finale o la non ammissione all'Esame di stato conclusivo del corso di studi.

### **5. Procedimento di irrogazione delle sanzioni**

- a) Per le infrazioni di lieve gravità l'efficacia educativa dell'intervento correttivo del docente e la necessità di contenere al massimo il turbamento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione, tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal docente.
- b) Per le infrazioni gravi per le quali si opti per l'ammonimento del Dirigente, l'efficacia educativa dell'intervento correttivo della scuola e l'esigenza di ripristinare immediatamente l'ordinato svolgimento dell'attività didattica impongono immediatezza e tempestività della reazione, tali da integrare le ragioni di impedimento della formale contestazione degli addebiti con comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni. Le sanzioni sono pertanto irrogate dal Dirigente scolastico

per il tramite del coordinatore di classe con ammonizione scritta, sinteticamente motivata, comunicata alla famiglia che la controfirma per presa visione, previa audizione delle giustificazioni dello studente.

- c) Per tutte le altre infrazioni diverse da quelle indicate ai punti a) e b) del presente articolo, il Dirigente scolastico, raccolta evidenza scritta dell'infrazione da coloro che l'hanno rilevata e sentito il parere del coordinatore di classe quale portavoce del consiglio di classe, provvede alla contestazione scritta degli addebiti mediante comunicazione di avvio del procedimento ai sensi dell'art. 7 comma 1, della Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni.
- d) Il Dirigente scolastico provvede, direttamente o mediante delegato, agli atti istruttori ritenuti opportuni.
- e) La comunicazione di avvio del procedimento contenente la contestazione degli addebiti deve essere comunicata allo studente personalmente e ai suoi genitori. La comunicazione è effettuata mediante raccomandata consegnata a mano, o via pec e per A/R in caso di impossibilità al ritiro a mano dei genitori. L'atto deve recare la chiara descrizione delle condotte poste in essere dallo studente.
- f) il Dirigente convoca lo studente per il contraddittorio a sua difesa entro 5 giorni dalla contestazione. Lo studente ha diritto ad essere audito in sua difesa. Può far pervenire al Dirigente memoria scritta in cui espone le proprie ragioni entro 2 giorni dalla contestazione di addebito.
- g) A seguito della fase istruttoria e valutate le evidenze il Il Dirigente scolastico, qualora non ravvisi elementi certi di rilevanza disciplinare, dispone l'archiviazione del procedimento con atto scritto comunicato allo studente;
- h) Se il procedimento invece prosegue, gli atti della fase istruttoria e la memoria difensiva sono trasmessi all'organo competente per l'irrogazione della sanzione.
- i) Il procedimento deve concludersi entro il termine di trenta giorni con un provvedimento motivato del Dirigente scolastico di comminazione della sanzione

## **6. Assunzione del provvedimento a cura dell'Organo Collegiale**

- a) L'Organo collegiale è convocato dal Dirigente scolastico anche senza rispettare i cinque giorni di preavviso, ravvisandosi la straordinarietà e l'urgenza del caso e comunque successivamente all'audizione dell'alunno o alla scadenza del termine per la memoria difensiva.

- b) Delle operazioni compiute dall'Organo collegiale è redatto sintetico verbale.
- c) Il provvedimento che irroga la sanzione è immediatamente esecutivo, è redatto per iscritto e deve essere motivato. Il provvedimento deve recare l'indicazione della sanzione irrogata, nonché l'organo e i termini per proporre l'impugnazione.
- d) Nei periodi di allontanamento non superiori ai quindici giorni la scuola mantiene con lo studente e con i suoi genitori un rapporto finalizzato alla preparazione al rientro nella comunità scolastica.
- e) Nei periodi di allontanamento superiori a quindici giorni, in coordinamento con la famiglia e, ove necessario, anche con i servizi sociali e con l'autorità giudiziaria, la scuola promuove un percorso di recupero finalizzato alla responsabilizzazione e al reintegro nella comunità scolastica.
- f) In caso di trasferimento ad altro istituto anche in corso d'anno o di passaggio ad altro grado di scuola, prima che la sanzione sia stata eseguita, della stessa viene data comunicazione alla diversa istituzione scolastica dove l'alunno si è iscritto, perché possa disporre in ordine alla sua esecuzione.

## **7. Impugnazioni e ricorsi. Organo di Garanzia**

Contro le sanzioni disciplinari è ammesso ricorso, da parte di chiunque vi abbia interesse, entro quindici giorni dalla comunicazione della loro irrogazione, all'apposito Organo di garanzia interno alla scuola che decide nel termine di dieci giorni. Tale Organo è composto da un docente, da un rappresentante degli alunni, da un rappresentante dei genitori, tutti designati dal Consiglio d'Istituto e dal Dirigente scolastico che lo presiede.

Il Consiglio di Istituto, oltre a designare i membri effettivi dell'Organo di garanzia, designa anche i membri supplenti in egual numero e tipo di quelli effettivi. I membri supplenti partecipano ai ricorsi, nel caso in cui i membri effettivi siano impossibilitati ad intervenire o che sussista un conflitto di interessi. Nel caso in cui il ricorso interessi lo studente membro effettivo dell'Organo di garanzia, egli sarà sostituito in giudizio dallo studente supplente. Analoga sostituzione col membro supplente è prevista nel caso in cui il rappresentante dei genitori sia direttamente interessato e abbia prodotto ricorso per il proprio figlio.

L'Organo di garanzia rimane in carica di norma per tre anni. Nel caso in cui i componenti decadano, il Consiglio di Istituto provvede a surrogarli mediante nomina di nuovi componenti fino alla scadenza naturale dell'Organo di garanzia.

L'Organo di garanzia decide, su richiesta degli alunni, anche sui conflitti che sorgano all'interno della scuola in merito all'applicazione dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti e del presente Regolamento.

L'organo di garanzia, in prima convocazione deve essere "perfetto", ovvero essere completo di tutti i componenti. In seconda convocazione, per la validità della seduta e delle delibere, è sufficiente la presenza di tre componenti. L'organo di garanzia decide in merito alla tipologia di sanzione irrogata dal Consiglio di classe o di Istituto, prevedendone la modifica, e in merito alla durata della sanzione. Le delibere sono assunte a maggioranza. I componenti possono essere favorevoli alla conferma della sanzione, possono essere contrari o si possono astenere. Nel caso in cui vi sia parità, il voto del Dirigente scolastico *assume valore doppio*.

Il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale della Toscana, o un funzionario da questi delegato, decide in via definitiva sui reclami proposti dagli alunni o da chiunque vi abbia interesse, contro le violazioni dello Statuto delle Studentesse e degli Studenti, anche contenute nei Regolamenti degli Istituti. La decisione è assunta previo parere vincolante di un organo di garanzia regionale, composto per la scuola secondaria superiore da due alunni designati dal coordinamento regionale delle consulte provinciali degli alunni, da tre docenti e da un genitore designati nell'ambito della comunità scolastica regionale, e presieduto dal Direttore dell'Ufficio scolastico regionale o da un suo delegato.

L'Organo di garanzia regionale, nel verificare la corretta applicazione della normativa e dei regolamenti, svolge la sua attività istruttoria esclusivamente sulla base dell'esame della documentazione acquisita o di eventuali memorie scritte prodotte da chi propone il reclamo o dall'amministrazione.

Il parere di cui sopra è reso entro il termine perentorio di trenta giorni. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere, o senza che l'Organo di cui sopra abbia rappresentato esigenze istruttorie, il Direttore dell'Ufficio scolastico regionale può decidere indipendentemente dall'acquisizione del parere. Si applica il disposto di cui all'articolo 16, comma 4, della legge 7 agosto 1990, n. 241.